



# COMUNE DI PISONIANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

n. 15 del 26-05-2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2025 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **19:28** ed a seguire, nella Sala delle Adunanze consiliari, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta ANTONIO D'ORAZI in qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	D'ORAZI ANTONIO	Presente	7	CERRONI VITTORIO	Presente
2	POGGI LOREDANA	Presente	8	TERENZI MAURO	Presente
3	DEODATI ALESSANDRO	Assente	9	D'ANTONI NAZARIO	Presente
4	ROSSI MARIOLINA	Presente	10	CALORE LORENZO	Assente
5	D'ORAZI ADOLFO	Presente	11	CERRONI PIER PAOLO	Presente
6	PAOLETTI ALFREDO	Presente			

**PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABRINA CANDIANO.

Constato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO D'ORAZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquinapaga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a normadelle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visti, inoltre:

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; [indicare solo se nel Comune è stata istituita l'imposta di soggiorno

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025/2027 è stato differito al 31/03/2025;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 14 del 26.05.2025, successivamente approvato da ARERA ; esso, per il 2025, evidenzia costi complessivi pari a Euro 187.238,00 (compresa IVA).

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

- modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nel Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

*Considerato che:*

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 187.238,00 e comprende i costi fissi e i costi variabili;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti (allegato A e B) rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che:

*«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma sull'importo del tributo, nella misura del 5%; Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a)  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}1, \text{₩}\text{₩}\text{₩}$ , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b)  $\text{₩}\text{₩}\text{₩}2, \text{₩}\text{₩}\text{₩}$ , per la copertura delle agevolazioni riconosciute pereventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia (Città metropolitana) di Roma Capitale e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Considerato che la delibera ARERA 133/2025/R/RIF, ad integrazione della precedente delibera n. 386/2023/R/RIF, ha introdotto, a decorrere da 01/01/2025, un ulteriore componente perequativa unitaria da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva:

UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a € 6,00/ utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'autorità, in coerenza con l'effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari dei bonus sociali rifiuti;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni riportate nella delibera n. 133/2025/R/rif, l'ulteriore componente perequativa UR3, a dovrà trovare applicazione a decorrere dal 01/01/2025, nonostante che si attenda ancora un provvedimento da parte di Arera che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso Bonus sociale;

Dato atto che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione di rifiuti urbani e che saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito da paino economico finanziario.

Richiamato l'art. 13, commi 15,15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446, approvato con deliberazione consiliare n. 2., in data 16/09/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito agli atti il parere FAVOREVOLE del revisore dei conti n. prot. 1676 del 26.05.2025

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:  
presenti n.9, votanti n.9, astenuti n. 2 (Nazario D'Antoni e Pierpaolo Cerroni), voti favorevoli n. 7, voti contrari nessuno

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" allegati contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
4. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia/Città Metropolitana di Roma;
5. di confermare che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2025 sono le seguenti:
  - 31 agosto 2025
  - 30 settembre 2025
  - 31 ottobre 2025

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2025;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, in relazione all'urgenza

Si dichiara con separata votazione avente stesso esito la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con DECRETO Legislativo n. 267 del 18/08/2000

#### **SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Pisoniano,

**IL RESPONSABILE**  
F.to RAG. ANGELA D'ORAZI

---

#### **SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Pisoniano,

**IL RESPONSABILE**  
F.to RAG. ANGELA D'ORAZI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to DOTT. ANTONIO D'ORAZI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA SABRINA CANDIANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA SABRINA CANDIANO

---

**COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO**

Pisoniano,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA SABRINA CANDIANO



# COMUNE DI PISONIANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 26-05-2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2025 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 12-06-2025 al 27-06-2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs del 18-08-2000 n.267.

Pisoniano, 12-06-2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SABRINA CANDIANO

Ente: **PISONIANO** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2025**

Piano tariffario: **Piano economico finanziario 2025**

## Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche

### Riepilogo Famiglie

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	n	m2	%	m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	278	24.814,00	30,42 %	89,26	0,82	1,00
Famiglie di 2 componenti	552	45.089,00	60,39 %	81,68	0,92	1,80
Famiglie di 3 componenti	46	5.024,00	5,03 %	109,22	1,03	2,30
Famiglie di 4 componenti	25	2.325,00	2,74 %	93,00	1,10	3,00
Famiglie di 5 componenti	6	825,00	0,66 %	137,50	1,17	3,60
Famiglie di 6 o più componenti	7	985,00	0,77 %	140,71	1,21	4,10
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>914</b>	<b>79.062,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>86,50</b>		

### Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	0,9525	85,0224	64,5321	64,5321	149,5545
Famiglie di 2 componenti	1,0687	87,2945	116,1578	58,0789	203,4524
Famiglie di 3 componenti	1,1965	130,6762	148,4239	49,4746	279,1001
Famiglie di 4 componenti	1,2778	118,8347	193,5964	48,3991	312,4311
Famiglie di 5 componenti	1,3591	186,8771	232,3157	46,4631	419,1928
Famiglie di 6 o più componenti	1,4056	197,7839	264,5818	44,0970	462,3657
Superfici domestiche accessorie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ente: **PISONIANO** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2025**

Piano tariffario: **Piano economico finanziario 2025**

## Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	63,00	0,66	5,62	0,3094	1,7232	2,0326
4	Esposizioni, autosaloni	69	2.761,00	0,49	4,16	0,2297	1,2755	1,5052
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1	32,00	1,09	9,25	0,5110	2,8362	3,3471
9	Banche ed istituti di credito	1	40,00	0,53	4,52	0,2485	1,3859	1,6343
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	35,00	1,20	10,19	0,5625	3,1244	3,6869
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2	228,00	1,00	8,54	0,4688	2,6185	3,0872
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2	199,00	9,29	42,56	4,3549	13,0494	17,4044
17	Bar, caffè, pasticceria	2	211,00	7,23	32,52	3,3893	9,9710	13,3603
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	151,00	2,66	22,57	1,2469	6,9202	8,1672

<b>N.</b>	<b>Attività</b>	<b>Numero oggetti</b>	<b>Superficie totale categoria</b>	<b>Coeff. parte fissa</b>	<b>Coeff. parte variab</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>	<b>Tariffa Totale</b>
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
	<b>Totali</b>	<b>83,00</b>	<b>3.720,00</b>					

**COMUNE DI PISONIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Verbale del Revisore dei Conti n. 28 del 26 maggio 2025**

L'Organo di revisione, Dott.ssa Maria Angela Ferrara, nominato con deliberazione n° 4 del 09/02/2024 per il triennio in corso il giorno 10 del mese di luglio rende il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 65 del 16/05/2025 avente come oggetto l'approvazione delle tariffe della componente TARI (tributo servizi rifiuti) per l'anno 2025 – determinazione rate e scadenze di pagamento:

Premesso che l'art. 239 comma 1) lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

- l'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

Visti:

-il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2025 predisposto dagli Uffici Comunali e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

-la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16/05/2025 con cui si propone di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" allegati alla medesima proposta e contenenti i coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe e stabilisce le scadenze di pagamento delle rate;

-i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

**esprime parere favorevole**

per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di Delibera n. 65 del 16/05/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2025 – DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO”.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Maria Angela Ferrara

COMUNE DI PISONIANO  
Protocollo Arrivo N. 1676/2025 del 26-05-2025  
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente